



# COMUNE DI SANDRIGO

PROVINCIA DI VICENZA

ORIGINALE

Ufficio: RAGIONERIA

## DETERMINAZIONE N. 86 del 02-02-2022

**Oggetto: APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE  
CONTABILE ANNO 2021.-**

Giusto decreto di nomina del Sindaco, e ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 e 109 comma 2 del D. lgs 267/2000;

### PREMESSO:

- **CHE** con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
- **CHE**, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all'allegato 4 al medesimo decreto;

**PREMESSO** che l'art. 93 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di responsabilità patrimoniale così recita:

*"1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.*

*2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.*

*3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.*

*4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province e' personale e non si*

*estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi”;*

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo ai conti degli agenti contabili interni, in base al quale entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:

- a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
- b) la lista per tipologie di beni;
- c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
- d) la documentazione giustificativa della gestione;
- e) i verbali di passaggio di gestione;
- f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
- g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall'articolo 160;

**VISTO** l'art. 227 comma 6-ter del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce, tra l'altro, che i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n.194.

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare gli artt. 137 e seguenti, che dispongono che il conto dell'agente contabile debba essere presentato entro 60gg dalla chiusura dell'esercizio finanziario all'Ente di appartenenza e che il conto deve essere depositato da parte del responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell'art. 139, entro 30 giorni alla Corte dei Conti previa parificazione, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno;

**VISTO** il Conto della gestione dell'Agente Contabile Sig.ra Lucia DALLE NOGARE, redatto sull'apposito modello ministeriale n. 21 approvato con il DPR 194/1996, presentato dall'Agente Contabile con nota prot. n. 1426 SRG/MML/Idn del 27 gennaio 2022, corredato da tutta la documentazione richiesta dal citato art. 233 TUEL (Allegato n. 1):

**VERIFICATA** la corrispondenza del conto della gestione dell'agente contabile con i documenti giustificativi allegati;

**DATO ATTO** che le somme gestite e rendicontate corrispondono alle somme registrate nella contabilità dell'Ente e pertanto è possibile la parificazione;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

## **DETERMINA**

- 1) **DI APPROVARE** il conto della gestione dell'Agente Contabile Sig.ra Lucia DALLE NOGARE relativo alla gestione del servizio di riscossione economica per l'esercizio 2021, trasmesso con nota prot. n. 1426 SRG/MML/Idn del 27 gennaio 2022 e corredato da tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

- 2) **DI DARE** atto che le risultanze del conto di cui al punto 1 corrispondono con le scritture contabili dell'Ente e di procedere pertanto alla parificazione del medesimo conto;
- 3) **DI DARE ATTO** che il presente conto, debitamente parificato ed unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, verrà trasmesso, considerato quanto stabilito dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive disposizioni e dall'art. 139 del D. Lgs. 174/2016, alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti mediante il sistema SIRECO (Sistema Informativo Resa Elettronica Conti);
- 4) **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 140 del D. Lgs. 174/2016, gli allegati e la correlata documentazione giustificativa della gestione non saranno trasmessi alla Corte dei Conti unitamente al conto, salvo che la Corte stessa lo richieda e che la documentazione sarà tenuta presso gli uffici dell'amministrazione a disposizione delle competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di tempo necessari ai fini dell'estinzione del giudizio di conto.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione
- Allegati su indicati nel testo

Il Responsabile del Servizio

*Maggian Maria Letizia*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



# COMUNE DI SANDRIGO

PROVINCIA DI VICENZA

ORIGINALE

Ufficio: RAGIONERIA

## DETERMINAZIONE N. 87 del 02-02-2022

**Oggetto: APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO  
COMUNALE ANNO 2021.-**

**PREMESSO:**

- **CHE** con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c . 3 - della Costituzione;
- **CHE**, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all'allegato 4 al medesimo decreto;

**PREMESSO** che l'art. 93 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di responsabilità patrimoniale così recita:

*"1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.*

*2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.*

*3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.*

*4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province e' personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi";*

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo ai conti degli agenti contabili interni, in base al quale entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:

- a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
- b) la lista per tipologie di beni;
- c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
- d) la documentazione giustificativa della gestione;
- e) i verbali di passaggio di gestione;
- f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
- g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall'articolo 160;

**VISTO** l'art. 227 comma 6-ter del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce, tra l'altro, che i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n.194.

**RICHIAMATO** il D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare gli artt. 137 e seguenti, che dispongono che il conto dell'agente contabile debba essere presentato entro 60gg dalla chiusura dell'esercizio finanziario all'Ente di appartenenza e che il conto deve essere depositato da parte del responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell'art. 139, entro 30 giorni alla Corte dei Conti previa parificazione, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno;

**VISTO** il Conto della gestione dell'Economista Comunale, redatto sull'apposito modello ministeriale n. 23 approvato con il DPR 194/1996, in relazione alle spese relative alla cassa economica, presentato dall'Economista con nota prot. n.1426 SRG/MML/Idn del 27 gennaio 2022, corredato da tutta la documentazione richiesta dal citato art. 233 TUEL (Allegato n. 1);

**VERIFICATA** la corrispondenza dei conti della gestione dell'agente contabile con i documenti giustificativi allegati;

**RILEVATO** l'anticipazione erogata all'Economista Comunale all'inizio di ogni anno è pari ad € 950,00, così come stabilito dal vigente regolamento di contabilità, e che l'economista comunale ha puntualmente restituito detta anticipazione in data 31/12/2021 per € 829,10 ed in data 27/01/2022 per € 129,90 e che tale somma viene reintegrata ogni trimestre a seguito di dettagliata rendicontazione delle spese effettuate;

**DATO ATTO** che le somme spese e reintegrate corrispondono alle somme registrate nella contabilità dell'Ente;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

#### **DETERMINA**

- 1) **DI APPROVARE** il conto della gestione dell'Economista Comunale relativo all'esercizio 2019, trasmesso con nota prot. n.1426 SRG/MML/Idn del 27 gennaio 2022 e corredato da tutta la

documentazione richiesta dalla normativa vigente, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

- 2) **DI DARE** atto che le risultanze del conto di cui al punto 1 corrispondono con le scritture contabili dell'Ente e di procedere pertanto alla parificazione del medesimo conto;
- 3) **DI DARE ATTO** che il presente conto, debitamente parificato ed unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, verrà trasmesso, considerato quanto stabilito dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive disposizioni e dall'art. 139 del D. Lgs. 174/2016, alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti mediante il sistema SIRECO (Sistema Informativo Resa Elettronica Conti);
- 4) **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 140 del D. Lgs. 174/2016, gli allegati e la correlata documentazione giustificativa della gestione non saranno trasmessi alla Corte dei Conti unitamente al conto, salvo che la Corte stessa lo richieda e che la documentazione sarà tenuta presso gli uffici dell'amministrazione a disposizione delle competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di tempo necessari ai fini dell'estinzione del giudizio di conto.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione
- Allegati su indicati nel testo

Il Responsabile del Servizio

*Maggian Maria Letizia*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



# COMUNE DI SANDRIGO

PROVINCIA DI VICENZA

ORIGINALE

Ufficio: RAGIONERIA

## DETERMINAZIONE N. 89 del 03-02-2022

**Oggetto: APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE  
COMUNALE ANNO 2021**

Giusto decreto di nomina del Sindaco, e ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 e 109 comma 2 del D. lgs 267/2000;

**VISTI:**

- il T.U.E.L. n. 267/2000;
- il decreto legislativo n. 118/2011, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità.

**PREMESSO CHE:**

- con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all'allegato 4 al medesimo decreto;
- l'art. 93 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di responsabilità patrimoniale così recita:  
"1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità' degli impiegati civili dello Stato.  
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.  
3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.  
4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province e' personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi";

**RICHIAMATO** l'art. 226 del D.Lgs. 267/2000 che recita:

*"1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.*

*2. Il conto del tesoriere è redatto su modello di cui all'allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:*

- a) gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata, per ogni singolo programma di spesa;*
- b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;*
- c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime;*
- d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti";*

**RICHIAMATO** il D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare gli artt. 137 e seguenti, che dispongono che il conto dell'agente contabile debba essere presentato entro 60gg dalla chiusura dell'esercizio finanziario all'Ente di appartenenza e che il conto deve essere depositato da parte del responsabile del procedimenti, nominato ai sensi dell'art. 139, entro 30 giorni alla Corte dei Conti previa parificazione, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno;

**VISTO** il Conto della gestione del Tesoriere Comunale, redatto sull'apposito modello di cui all'allegato 17 del D.Lgs. 118/2011, in relazione alla propria gestione di cassa dell'esercizio 2021, presentato dal Tesoriere comunale Banca UNICREDIT SPA con PEC il 28/01/2022 e di cui al prot. n. 1747 del 01/02/2022, corredato da tutta la documentazione richiesta dal citato art. 226 TUEL e depositato agli atti presso l'Ufficio Ragioneria;

**DATO ATTO** che dalla documentazione esibita dal tesoriere comunale le risultanze concordano con quelle dell'ente comunale;

## DETERMINA

Per le motivazioni in premessa narrate chi si intendono integralmente riportate:

1. **DI APPROVARE** il conto della gestione del Tesoriere Comunale relativo all'esercizio 2021, trasmesso con PEC il 28/01/2022 e di cui al prot. n. 1747 del 01/02/2022 e corredato da tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, che si trova depositato agli atti presso l'ufficio ragioneria;
2. **DI DARE** atto che le risultanze del conto di cui al punto 1 corrispondono con le scritture contabili dell'ente;
3. **DI DARE** atto che le risultanze del conto di cui al punto 1 corrispondono con le scritture contabili dell'Ente e di procedere pertanto alla parificazione del medesimo conto;
4. **DI DARE ATTO** che il presente conto, debitamente parificato ed unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, verrà trasmesso, considerato quanto stabilito dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive disposizioni e dall'art. 139 del D. Lgs. 174/2016, alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti mediante il sistema SIRECO (Sistema Informativo Resa Elettronica Conti).

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione
- Allegati su indicati nel testo

Il Responsabile del Servizio

*Maggian Maria Letizia*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



# COMUNE DI SANDRIGO

PROVINCIA DI VICENZA

ORIGINALE

Ufficio: RAGIONERIA

## DETERMINAZIONE N. 90 del 03-02-2022

**Oggetto: PARIFICAZIONE CONTO ANNUALE RESO DAL  
CONSEGNATARIO DI AZIONI ANNO 2021**

Giusto decreto di nomina del Sindaco, e ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 e 109 comma 2 del D. lgs 267/2000;

**VISTI:**

- il T.U.E.L. n. 267/2000;
- il decreto legislativo n. 118/2011, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità.

**RICHIAMATO** l'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti locali" che dispone che ogni agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni dell'ente locale, deve rendere il conto della propria gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte di Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;

**VISTO** l'art. 233 del D.lgs. N. 267/2000, modificato dalla L. 189/2008, secondo il quale entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere dell'Ente, l'economista, il consegnatario dei beni come gli altri agenti contabili interni ed esterni, rendono il conto della propria gestione all'Ente Locale, il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

**DATO ATTO CHE** risultano incaricati quale consegnatario delle azioni il Sindaco Pro-Tempore Giuliano Stivan;

**CONSIDERATO** che con D.P.R. 31 Gennaio 1996, n. 194 sono stati approvati i modelli ufficiali da utilizzare per la resa del conto da parte del tesoriere e degli altri agenti contabili;

**CONSIDERATO CHE**, è stato presentato da parte del consegnatario delle azioni, Sindaco Pro-Tempore Giuliano Stivan, il relativo conto;

**DATO ATTO** che il conto di cui sopra si trova depositato agli atti presso l'Ufficio ragioneria;

**VISTA** la documentazione prodotta e le scritture contabili dell'Ente;

**ANALIZZATA** quindi la correttezza delle risultanze dei conti sopra citati, nonché la congruenza delle relative operazioni e risultanze con le scritture contabili dell'Ente;

**RITENUTO** lo stesso meritevole di approvazione, a seguito della parificazione con le risultanze contabili di questo comune;

### **DETERMINA**

1. **di RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di PARIFICARE** il conto reso dal consegnatario delle azioni, Sindaco Pro-Tempore Giuliano Stivan, dando atto che il medesimo è depositato agli atti presso l'ufficio ragioneria;
3. **di TRASMETTERE** copia dei Conti in oggetto alla Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto relativo all'anno 2021.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione
- Allegati su indicati nel testo

Il Responsabile del Servizio

*Maggian Maria Letizia*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



# COMUNE DI SANDRIGO

PROVINCIA DI VICENZA

ORIGINALE

Ufficio: RAGIONERIA

## DETERMINAZIONE N. 116 del 17-02-2022

**Oggetto: PARIFICAZIONE CONTI ANNUALI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI ESTERNI ANNO 2021**

Giusto decreto di nomina del Sindaco, e ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 e 109 comma 2 del D. lgs 267/2000;

**VISTI:**

- il T.U.E.L. n. 267/2000;
- il decreto legislativo n. 118/2011, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità.

**RICHIAMATO** l'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti locali" che dispone che ogni agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni dell'ente locale, deve rendere il conto della propria gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte di Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;

**VISTO** l'art. 233 del D.lgs. N.267/2000, modificato dalla L. 189/2008, secondo il quale entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere dell'Ente, l'economista, il consegnatario dei beni come gli altri agenti contabili interni ed esterni, rendono il conto della propria gestione all'Ente Locale, il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

**DATO ATTO CHE** risultano incaricati quali agenti contabili esterni i soggetti di seguito indicati:

- CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per riscossione coattiva entrate tributarie - Agente contabile per la Provincia di:

1	Alessandria;
2	Ancona;
3	Arezzo;
4	Ascoli Piceno e Fermo;
5	Asti;
6	Avellino;

7	Bari;
8	Belluno;
9	Benevento;
10	Bergamo;
11	Biella;
12	Bologna;
13	Bolzano;
14	Brescia;
15	Brindisi;
16	Cagliari;
17	Campobasso;
18	Caserta;
19	Catanzaro;
20	Chieti;
21	Como;
22	Cosenza;
23	Cremona;
24	Crotone;
25	Cuneo;
26	Ferrara;
27	Firenze;
28	Foggia;
29	Forlì-Cesena;
30	Frosinone;
31	Genova;
32	Gorizia;
33	Grosseto;
34	Imperia;
35	Isernia;
36	L'Aquila;
37	La Spezia;
38	Latina;
39	Lecce;
40	Lecco;
41	Livorno;
42	Lodi;
43	Lucca;
44	Macerata;
45	Mantova;
46	Massa Carrara;
47	Matera;
48	Milano;
49	Modena;
50	Napoli;
51	Novara;
52	Nuoro;
53	Oristano;

54	Padova;
55	Parma;
56	Pavia;
57	Perugia;
58	Pesaro Urbino;
59	Pescara;
60	Piacenza;
61	Pisa;
62	Pistoia;
63	Pordenone;
64	Potenza;
65	Prato;
66	Ravenna;
67	Reggio di Calabria;
68	Reggio nell'Emilia;
69	Regione Autonoma Valle D'Aosta;
70	Rieti;
71	Rimini;
72	Roma;
73	Rovigo;
74	Salerno;
75	Sassari;
76	Savona;
77	Siena;
78	Sondrio;
79	Taranto;
80	Teramo;
81	Terni;
82	Torino;
83	Trento;
84	Treviso;
85	Trieste;
86	Udine;
87	Varese;
88	Venezia;
89	Verbano Cusio Ossola;
90	Vercelli;
91	Verona;
92	Vibo Valentia;
93	Vicenza;
94	Viterbo.

- CONCESSIONARIO I.C.A. s.r.l. per riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni e per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali;

**CONSIDERATO** che con D.P.R. 31 Gennaio 1996, n. 194 sono stati approvati i modelli ufficiali da utilizzare per la resa del conto da parte del tesoriere e degli altri agenti contabili;

**CONSIDERATO CHE**, sono stati presentati, rispettivamente al protocollo:

- CONTO CONCESSIONARIO ICA prot. 1582 del 31/01/2022;
- CONTO CONCESSIONARIO EQUITALIA prot. 2597 del 15/02/2022;

**DATO ATTO** che i conti di cui sopra si trovano depositati presso l'Ufficio ragioneria;

**VISTA** la documentazione prodotta e le scritture contabili dell'Ente;

**ANALIZZATA** quindi la correttezza delle risultanze dei conti sopra citati, nonché la congruenza delle relative operazioni e risultanze con le scritture contabili dell'Ente;

**RITENUTO** gli stessi meritevoli di approvazione, a seguito della parificazione con le risultanze contabili di questo comune;

### **DETERMINA**

1. **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI PARIFICARE** i conti della gestione come di seguito indicati, dando atto che i medesimi sono depositati presso l'ufficio ragioneria:
  - CONTO CONCESSIONARIO ICA prot. 1582 del 31/01/2022;
  - CONTO CONCESSIONARIO EQUITALIA prot. 2597 del 15/02/2022;
3. **DI TRASMETTERE** copia dei Conti in oggetto alla Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto relativo all'anno 2021 mediante il sistema SIRECO.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione
- Allegati su indicati nel testo

Il Responsabile del Servizio

*Maggian Maria Letizia*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa